



*Comm.Trib. Prov. Modena*  
Sezione IV

Sentenza del 16/05/2005 n. 60

**Intitolazione:**

ICI - Base imponibile - Determinazione rendite catastali con procedura DOCFA - Riliquidazione del Comune - Possibilita'.

**Massima:**

La riliquidazione dell'imposta ICI sulla base della rendita definitivamente accertata (quella proposta con la procedura DOCFA rappresenta mera proposta, salve le attribuzioni dell'Ufficio in materia di classamento) rientra tra i poteri conferiti ai Comuni dall'art. 11 della legge n. 504/1992.

\*Massima redatta dal Servizio di documentazione economica e tributaria.

**Testo:**

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con gravame depositato il 5.11.2004, la signora ===== ricorre l'avviso di liquidazione dell'I.C.I. dovuta l'anno 2001, emesso dal Comune di Marano sul Panaro in seguito alla definitiva attribuzione della rendita catastale alle unita' immobiliari possedute da essa ricorrente.

Assume la ricorrente di avere determinato l'ICI utilizzando le rendite catastali proposte con procedura DOCFA, classamento poi rettificato dall'Agenzia del Territorio di Modena e da questi notificato il 29.6.2002; che ai sensi dell'art. 74 della legge n. 342/2000 le rendite catastali sono efficaci, solo a decorrere dalla loro notificazione ai soggetti intestatari della partita; che l'ente impositore non puo' fino alla data della notifica della rendita chiedere legittimamente l'imposta relativa alle annualita' precedenti, per la differenza tra quella versata in base al DOCFA e quella risultante dal classamento in seguito rettificato. Ritenuto quindi che le rendite notificate il 29.6.2002 non possono essere prese a base del ricalcolo per l'imposta dovuta per il 2001, la ricorrente chiede annullarsi l'avviso di liquidazione impugnato.

Si costituiva in giudizio il Comune impositore, controdeducendo. Evidenziava il Comune la constatata non uniforme lettura dell'art. 74/1 della L. 342/2000, poiche' talora e' stato ritenuto che la norma non sarebbe applicabile ai recuperi d'imposta relativa ad anni precedenti la notifica, il che - sostiene parte resistente - porterebbe ad intravedere profili di incostituzionalita' costituzionale. Nella specie, il Comune ribadisce la legittimita' del proprio operato, limitato alla liquidazione della maggiore imposta senza applicazione di sanzioni.

All'udienza del 27.4.2005, il ricorso veniva discusso e quindi deciso, come da verbale di trattazione.

Il ricorso non e' accoglibile.

Le doglianze della ricorrente sono essenzialmente basate sulla letterale interpretazione della norma invocata a sostegno del gravame.

Questa Commissione si e' gia' pronunciata sulla portata dell'art. 74/1 della L. 342/2000, nel senso che essa ha inteso individuare le modalita' attraverso cui l'Amministrazione e' tenuta a far conoscere le proprie determinazioni, al fini della proposizione di eventuale ricorso e della applicazione delle sanzioni, ma non ha statuito circa gli effetti per gli esercizi precedenti la notifica della rendita catastale assegnata. La riliquidazione dell'imposta ICI sulla base della rendita definitivamente accertata (quella proposta con la procedura DOCFA rappresenta mera proposta, salve le attribuzioni dell'Ufficio in materia di classamento) rientra certamente tra i poteri conferiti ai comuni dall'art. 11 della L. 504/92.

P.Q.M.

Sentenza del 16/05/2005 n. 60

La Commissione rigetta il ricorso. Spese compensate.

In Modena, il 27.4.2005.